



COMUNE DI CORATO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 38 del 21/02/2025

OGGETTO: ESENZIONE PARZIALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ISTRUTTORIA PER LA PRESENTAZIONE DI SCIA/ ISTANZE DI AUTORIZZAZIONI PRESSO IL PORTALE “IMPRESA IN UN GIORNO” IN DOTAZIONE AL SUAP COMUNALE IN FAVORE DI OPERATORI MUNITI DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE PER POSTEGGI TEMPORANEI IN OCCASIONE DI FIERE ED ESENZIONE TOTALE DIRITTI DI SEGRETERIA E ISTRUTTORIA PER COLORO CHE AVVIERANNO UNA SERIE DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE NELL’AREA DEL DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO NEL QUADRIENNIO 2025 – 2028.

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 13:25 nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale. Alla seduta risultano presenti:

N°	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA	Sindaco	SI	
2	MARCONE BENIAMINO	Assessore	SI	
3	ADDARIO FELICE	Assessore	SI	
4	ADDARIO LUISA	Assessore		SI
5	BUCCI CONCETTA	Assessore	SI	
6	SCISCIOLI GENNARO	Assessore		SI
7	SINISI VINCENZO	Assessore	SI	
8	VARESANI ANTONELLA	Assessore	SI	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 2

Il Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, constatato il numero legale degli intervenuti e la regolarità della seduta dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a trattare l’argomento in oggetto sulla cui proposta sono stati acquisiti i prescritti pareri ai sensi del TUEL.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Marianna Aloisio.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Deliberazione n. 260/2024 del 08/11/2024 la Giunta Comunale ha ritenuto di procedere all'aggiornamento dei diritti di segreteria e di istruttoria per la presentazione di Scia/istanze di autorizzazioni presso il portale "Impresa in un giorno" in dotazione al Suap comunale;

Preso atto che la precitata deliberazione ha istituito per gli operatori muniti di autorizzazioni di tipo A con posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che intendano partecipare a eventi fieristici organizzati nel Comune di Corato l'obbligo di corrispondere i diritti di segreteria e di istruttoria, ammontanti rispettivamente ad € 25,82 e € 25,00;

Dato atto che con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 0006497/2025 del 05/02/2025, l'associazione di categoria "CasAmbulanti Italia – Comitato Autonomo Ambulanti Italiani", in persona del legale rappresentante pro tempore, Dott. Savino Montaruli, ha chiesto – in considerazione della grave crisi economica che ha investito il settore del commercio su aree pubbliche - l'adozione di un atto che contenga la seguente previsione "*[...] Nel caso in cui il richiedente presenti istanze di partecipazione a più di una manifestazione fieristica o comunque di occupazione temporanea del suolo pubblico ai fini di vendita, il versamento del diritto di segreteria e istruttoria è dovuto una sola volta per tutte le manifestazioni alle quali, di volta in volta, il richiedente intende partecipare nell'anno di riferimento*";

Preso atto che l'istanza è meritevole di accoglimento così come presentata, fermo restando che ciascun operatore che intenda partecipare alle manifestazioni fieristiche previste nel Documento Strategico del Commercio approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2023 del 21/11/2023 ed eventualmente alle manifestazioni straordinarie che dovessero essere indette, dovrà presentare apposita domanda di concessione per il tramite del portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*", conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii.;

Rilevato che a favore di tale soluzione militano le seguenti argomentazioni logico-giuridiche;

Considerato che la Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 32062 del 2024 ha evidenziato come "*sono immanenti nel diritto costituzionale italiano (cfr. Corte costituzionale n. 467 del 19 dicembre 1991), così come nel diritto comunitario (art. 5 del Trattato dell'Unione Europea) , i principi di ragionevolezza e proporzionalità, che devono soprassedere l'esercizio dell'azione amministrativa, ed è peraltro degno di nota che per la giurisprudenza della Corte di Giustizia trattasi di principi generali del diritto Ue fondati sulle tradizioni giuridiche degli Stati membri (cfr. Corte Ue, sentenza 8 marzo 2022, C- 205/20)*";

Preso atto che nella predetta Ordinanza il Supremo Consesso ha statuito il seguente principio di diritto: "*il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, deve svolgersi attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dall'Amministrazione rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti*";

Preso, altresì, atto che con Sentenza n. 746/2017 del 20/02/2017 il Consiglio di Stato ha stabilito il seguente principio di diritto: *“Il principio di proporzionalità, di derivazione europea, impone all’amministrazione di adottare un provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato. Alla luce di tale principio, nel caso in cui l’azione amministrativa coinvolga interessi diversi, è doverosa un’adeguata ponderazione delle contrapposte esigenze, al fine di trovare la soluzione che comporti il minor sacrificio possibile: in questo senso, il principio in esame rileva quale elemento sintomatico della correttezza dell’esercizio del potere discrezionale in relazione all’effettivo bilanciamento degli interessi. In definitiva, il principio di proporzionalità va inteso “nella sua accezione etimologica e dunque da riferire al senso di equità e di giustizia, che deve sempre caratterizzare la soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche in sede giurisdizionale”;*

Rilevato che l’applicazione delle su esposte coordinate ermeneutiche induce a ritenere che l’esenzione parziale – così come richiesta dalla prefata associazione di categoria – dei diritti di segreteria e di istruttoria rappresenti una misura ragionevole e congrua, attesa la crisi economica che ha investito pesantemente il settore del commercio su aree pubbliche, come, peraltro, attestato dai dati pubblicati annualmente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

Considerato altresì che:

- la Legge Regionale n. 24 del 16 aprile 2015, “Codice del Commercio”, al Capo IV ha definito gli strumenti di promozione del commercio e previsto la promozione da parte del Comune del Distretto Urbano del Commercio (D.U.C.);
- il Regolamento Regionale n. 15 del 15 luglio 2011 ha disciplinato in particolare il Distretto Urbano del Commercio (DUC), definendolo *“un organismo che persegue politiche organiche di riqualificazione del commercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito territoriale delimitato caratterizzato da un’offerta distributiva integrata ed in grado di esercitare una polarità commerciale almeno locale. L’ambito può avere un’ampiezza intracomunale, comunale o infra comunale”;*
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 99 del 28/11/2016 è stato istituito nel Comune di Corato il Distretto Urbano del Commercio secondo le modalità, i contenuti e i termini di cui al R.R. n. 15/2011;
- Il Comune di Corato ha sottoscritto in data 09/02/2017 il Protocollo d’Intesa con la Regione Puglia e le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia, per l’attuazione di un progetto di valorizzazione commerciale ai sensi del R.R. n. 15/2015;
- il Comune di Corato in data 19/12/20017 ha stipulato l’Accordo Territoriale per l’attuazione di progetti di valorizzazione commerciale finalizzati all’avvio attività di costituzione dei distretti urbani del commercio tra il Comune di Corato, Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia;
- con atto Rep. n. 2371, sottoscritto in data 27/07/2018, è stata costituita l’Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Corato tra il Comune di Corato, Confcommercio Bari-BAT e Confesercenti Puglia;
- con Atto Dirigenziale n. 67 del 21/11/2023 della Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali della Regione Puglia, il Distretto Urbano del commercio di Corato è stato iscritto al Registro Regionale dei DUC;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 21/11/2023 è stato approvato il summenzionato Documento Strategico del Commercio che assume un ruolo cruciale e

decisivo per la programmazione dei Comuni nell'ambito delle politiche del commercio, della piena attuazione del costituito Distretto del Commercio (D.U.C.) e della possibilità di accedere ai finanziamenti regionali in materia;

- successivamente, il Comune di Corato è stato destinatario di un cospicuo finanziamento erogato dalla Regione Puglia nell'ambito del terzo bando per i Distretti Urbani del Commercio (D.U.C.) di cui è risultato vincitore, per la realizzazione di una serie di interventi volti alla promozione del commercio e delle attività economiche nell'area del D.U.C, coincidente con il centro storico;
- sono attualmente in corso di attuazione i suddetti interventi oggetto di finanziamento regionale;
- il Comune di Corato, altresì, ha presentato istanza di partecipazione al 4[^] bando indetto dalla Regione Puglia per un'ulteriore serie di interventi da attuare nell'ambito del DUC;

Dato atto che l'art. 13, commi 4- 5-6 e 7 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 ha stabilito:

“4. I distretti urbani del commercio prevedono accordi fra amministrazione comunale, associazioni di operatori, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali in grado di sviluppare sinergie con attività paracommerciali ed extracommerciali, nonché con altre funzioni urbane di natura pubblica e privata.

5. I progetti di valorizzazione commerciale sono elaborati d'iniziativa del comune in accordo con i soggetti pubblici, i privati interessati, le associazioni del commercio maggiormente rappresentative anche in sede locale, le organizzazioni dei consumatori e sindacali.

6. Nell'elaborazione del progetto di valorizzazione commerciale, il comune esamina le politiche pubbliche riferite all'area, la progettualità privata e l'efficacia degli strumenti normativi e finanziari in atto, al fine del rilancio e della qualificazione dell'area stessa e dell'insieme di attività economiche in essa presenti.

7. Il progetto di valorizzazione commerciale può prevedere:

- b) interventi in materia merceologica e qualitativa, anche prevedendo incentivi a marchi di qualità o di produzione regionale;*
- d) disposizioni a tutela del patrimonio storico, artistico o ambientale;*
- e) misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario;*
- f) la realizzazione di opere infrastrutturali, di arredo urbano o di riorganizzazione della logistica urbana;*
- g) l'attivazione o la modifica di servizi urbani;*
- h) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività o il potenziamento di quelle esistenti anche attraverso l'insediamento di medie strutture di vendita;*
- i) l'attuazione di azioni di promozione dell'area;*
- j) l'individuazione di una struttura per la gestione coordinata degli interventi sul territorio”;*

Preso atto che l'art. 31, comma 2, della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha stabilito che: *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi*

alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali”;

Dato atto, in coerenza con la Direttiva U.E. n.123/2006 e con la giurisprudenza euro-unionale e nazionale in tema di sviluppo economico, libertà di impresa e tutela della concorrenza, che l'esame delle disposizioni normative innanzi richiamate induce a ritenere illegittime le deliberazioni intese a prevedere la costituzione di aree interdette agli esercizi commerciali ovvero limitazioni ad aree in cui possano insediarsi attività produttive e commerciali se non siano sorrette da ragioni preordinate a salvaguardare i beni giuridici della salute dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali (c.d. motivi di utilità sociale);

Dato atto le richiamate coordinate normative e giurisprudenziale non escludono la motivata possibilità che la P.A. possa prevedere benefici in favore di talune attività produttive al fine di perseguire finalità di interesse pubblico come quelle sottese a progetti di valorizzazione commerciale;

Rilevato, all'uopo, che i progetti di valorizzazione commerciale come quello in tema di D.U.C. possono prevedere misure di agevolazione tributaria e sostegno finanziario in coerenza con l'art. 13, commi 4- 5-6 e 7 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24;

Preso atto che – in conseguenza di quanto sopra illustrato – l'Amministrazione Comunale intende favorire e sostenere l'insediamento di nuove attività produttive nel territorio del DUC (*id est* il centro storico cittadino), per favorirne la migliore vivibilità ed il suo rilancio nell'ottica complessiva dello sviluppo economico, della promozione turistica, della promozione del decoro urbano, costituendo- al tempo stesso- le attività produttive anche veri e propri presidi di sicurezza ;

Dato atto che, all'uopo – in applicazione dei sopra richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità dell'azione amministrativa – fra le misure di agevolazione di cui innanzi la Giunta Comunale ritiene opportuno stabilire l'esenzione dei diritti di istruttoria e di segreteria per la presentazione delle pratiche al SUAP in favore di coloro che avvieranno attività produttive nel centro storico durante il quadriennio 2025-2028 rientranti nei seguenti ambiti:

- artigianato (attività rientranti nel comparto delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali dell'artigianato pugliese di cui all'allegato n.1 del R.R. 07/2024);
- servizi alla persona;
- esercizi di vicinato, escluso il commercio al dettaglio mediante distributori automatici per ragioni di tutela del decoro urbano;
- strutture ricettive;
- attività di vendita di prodotti agricoli da parte di imprese agricole;

Dato atto che il presente provvedimento non si risolve in un divieto o limitazione di apertura di altre attività nell'area del DUC (escluse dal beneficio dell'esenzione dei diritti di istruttoria e segreteria), che contrasterebbe con la normativa U.E. e nazionale in tema di tutela della concorrenza, bensì in una misura di sostegno finanziario e procedimentale in favore delle

citare attività economiche individuate in quanto maggiormente vocate alla migliore vivibilità del centro storico, in linea con l'art. 13, commi 4- 5-6 e 7 della Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 24 e con l'indirizzo politico dell'A.C. di concorrere alla promozione dello sviluppo economico nel centro storico, in particolare del commercio, dell'artigianato, dei servizi alla persona, delle strutture ricettive,;

Preso atto, ancora, che la limitazione nella concessione dell'esenzione dei diritti di istruttoria e di segreteria per la presentazione delle pratiche al Suap in favore delle suddette attività possa considerarsi ragionevole, atteso che relativamente a quelle escluse gli importi minimi stabiliti dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 260/2024 del 08/11/2024 non pregiudicherebbero comunque l'avvio delle suddette attività;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore I Affari Generali - SUAP in merito alla regolarità tecnica dell'atto in esame, dando atto che trattasi di scelta discrezionale dell'Amministrazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del provvedimento in questione, atteso che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Tutto ciò premesso e rappresentato,

Con voti unanimi espressi nei modi di legge, anche ai fini della pronunciata e separata votazione per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE** che gli operatori muniti di autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che intendano partecipare alle manifestazioni fieristiche programmate dal Documento Strategico del Commercio e a quelle straordinarie organizzate dal Comune di Corato, provvedano alla corresponsione dei diritti di segreteria e di istruttoria, ammontanti rispettivamente ad € 25,82 e a € 25,00, soltanto per la partecipazione ad un singolo evento nell'anno di riferimento;
2. **DI CONFERMARE** che gli operatori suddetti che intendano partecipare alle manifestazioni fieristiche già inserite nel Documento Strategico del Commercio del Comune di Corato, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 83/2023 del 21/11/2023, ed eventualmente a quelle straordinarie, dovranno comunque presentare l'istanza tramite il portale telematico "*impresainungiorno.gov.it*", conformemente a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010 e ss.mm.ii;
3. **DISPORRE** l'esenzione dei diritti di istruttoria e di segreteria per la presentazione delle relative pratiche al Suap tramite il portale telematico "Impresa in un giorno" in favore di coloro che avvieranno attività produttive nel centro storico durante il quadriennio 2025-2028 rientranti nei seguenti ambiti:
 - a. artigianato (attività rientranti nel comparto delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali dell'artigianato pugliese di cui all'allegato n.1 del R.R. 07/2024);
 - b. servizi alla persona;
 - c. esercizi di vicinato, escluso il commercio al dettaglio mediante distributori automatici per ragioni di tutela del decoro urbano;
 - d. strutture ricettive;

- e. attività di vendita di prodotti agricoli da parte di imprese agricole;
4. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, per quanto di competenza, al I Settore Affari Generali - Servizio SUAP e al Settore Ragioneria;
 5. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza del provvedere, ai sensi dele per gli effetti dell'art. 134, 4^ comma, D.LGS. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Corrado Nicola De Benedittis
(atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Marianna Aloisio